



## **Tribunale Ordinario di Chieti**

DECRETO COLLEGIALE DI CONCESSIONE DEI TERMINI AI SENSI  
DELL'ART. 161, COMMA 6, L. FALL.

### **Conc. Prev. N. 4/2022 - CLAC CONSULT SRL IN LIQUIDAZIONE**

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

Gianluca Falco	Presidente
Marcello Cozzolino	Giudice relatore
Francesco Grassi	Giudice

ha pronunciato il seguente

### **DECRETO**

letta l'istanza ex art. 161, comma 6 l. fall., depositata dalla società CLAC CONSULT SRL IN LIQUIDAZIONE (con sede in Chieti, Viale Benedetto Croce, 147, C.F. e P.Iva 01817500695) in data 24.06.2022, volta ad ottenere la concessione del termine per il deposito di una proposta definitiva di concordato preventivo, corredata dal piano e dalla documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l. fall.;

### **PRESO ATTO**

- che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al P.M. in sede;

- che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti ed un'aggiornata visura camerale;

#### RITENUTO

- che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente;
- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo, considerando altresì il fatto che nei confronti della società richiedente pende istanza per la dichiarazione di fallimento;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6 l. fall.;
- che ai sensi dell'art. 161, comma 8 l. fall. il Tribunale debba disporre gli specifici obblighi informativi periodici, indicati direttamente in dispositivo;

- ritenuto infine che (Cass. Sez. I Civ., sentenza n. 29740 del 19.11.2018) *“Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria.”* e che (Cass. Sez. I Civ., sentenza n. 15435 del 13.06.2018) *“Allorché il concordato preventivo con riserva sia proposto in pendenza di istanza di fallimento, i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non sono soggetti alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1960 che, attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimenti.”*

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l. fall.

1. concede alla società ricorrente termine fino al 23.08.2022 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo completa di piano e di documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. o di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;
2. nomina un commissario giudiziale nella persona del dott. Gabriele Santovito, con studio in Pescara, il quale dovrà vigilare sull'attività che

la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo al Tribunale con sintetica relazione

- sulle spese prededucibili che si accumuleranno durante la fase preconcordataria;
- sull'attività svolta dal debitore per la predisposizione del piano, in particolare in occasione di eventuale richiesta di proroga dei termini;
- su ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l. fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. depositi in cancelleria entro il 23 luglio 2022, ed entro il 23 agosto 2022 una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

4. il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

5. a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano ovvero provvederà ai sensi dell'art. 173 nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa risulti manifestamente dannosa per i creditori a norma dell'art. 186 bis ult. comma l.fall.;

6. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero,

in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

7. manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Chieti, lì 30/06/2022

Il Giudice est.

*Marcello Cozzolino*

Il Presidente

*Gianluca Falco*